

Istituto
Professionale
Cavalieri
Milano

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 fax 02/89189336

e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it mirc08000a@pec.istruzione.it<http://www.istitutocavalieri-superiori.it>

c. f.: 80124250152

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 4 luglio 2018)

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 – FUNZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa ed è conforme alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 249/98 (come modificato dal DPR 235/2007) e alle norme del "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche" emanato con il D.P.R. 275/99 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - ISCRIZIONI

1. Vengono iscritti all' I.P.S. "Bonaventura Cavalieri" tutti gli studenti che ne facciano richiesta nei limiti della capienza obiettiva dell'Istituto. Ove la capienza venga raggiunta, tutte le domande di iscrizione pervenute nei termini saranno accolte secondo la seguente scala di priorità:
 - studenti DVA residenti nel Comune di Milano e nella città metropolitana di Milano, nel rispetto del rapporto, previsto dalla normativa, fra il numero massimo di studenti DVA per classe e il numero complessivo di studenti per classe
 - studenti residenti nel bacino di utenza corrispondente al Municipio delle rispettive sedi,
 - studenti che hanno o hanno avuto fratelli o sorelle iscritti nell'Istituto
 - studenti residenti nel Comune di Milano
 - studenti residenti nella città metropolitana di Milano
2. Le classi vengono composte secondo un criterio fondamentale di omogeneità nel rispetto delle diverse esigenze di ordine didattico e secondo i criteri proposti dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto concede, nell'ambito del diritto allo studio, sussidi alle spese scolastiche e borse di studio, deliberando annualmente in rapporto agli stanziamenti ottenuti e alle disponibilità finanziarie.

ART.3 – PATTO DI CORRESPONSABILITA'

1. Fermo restando il presente REGOLAMENTO DI ISTITUTO, contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Il patto è elaborato e proposto per l'approvazione del CDI da ogni componente che all'interno della comunità scolastica (studenti, genitori, dirigente, docenti, personale ATA) ne avverta l'utilità e la necessità per lo sviluppo di relazioni responsabili.
3. L'approvazione avviene a maggioranza .
4. Eventuali revisioni e/o modifiche possono avvenire secondo le medesime modalità previste per l'approvazione e producono effetti dall'a.s. successivo a quello di approvazione.
5. Il patto è sottoscritto all'atto dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio dell'a.s.
6. Nell'ambito della prima settimana di inizio delle lezioni, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. I docenti, alla loro volta e nei rispettivi ambiti, promuoveranno e rinnoveranno i contratti formativi con gli studenti.

ART.4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. La scuola è una comunità aperta in continua interazione con il mondo nel quale vive e nel quale opera. L'Istituto promuove, attraverso un confronto libero di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli studenti e la crescita professionale e umana di tutto il personale.
2. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo del pensiero critico.
3. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori partecipativi e diretta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio
4. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro capacità di autodeterminarsi e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nel mondo adulto.
5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Pertanto la scuola si impegna a prevenire e combattere ogni forma di discriminazione basata sull'identità sessuale, di genere, culturale, etnica, nonché sulla presenza di disabilità o di ogni altra condizione di svantaggio personale, economico e sociale.
6. La programmazione del servizio e il calendario scolastico saranno stabiliti, all'inizio di ogni anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti.

ART. 5 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L'Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli

studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
3. Gli studenti hanno il diritto di libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche per quelli che fra essi siano in situazione di disabilità;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
6. E' garantito l'esercizio di diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
7. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

ART. 6 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo di non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E VIGILANZA

ART. 7 FREQUENZA

1. Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato (DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7). Il Collegio docenti può stabilire, per casi eccezionali, motivate **deroghe** al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ART. 8 – ORARIO DELLE LEZIONI ED ENTRATA IN ISTITUTO

1. L'orario settimanale delle lezioni è pubblicato sul sito della scuola e comunicato alle famiglie per il tramite del registro elettronico o per il tramite degli alunni. Eventuali variazioni d'orario saranno comunicati alle famiglie, il più tempestivamente possibile, anche per il tramite di avvisi riportati sul libretto personale degli alunni. Gli studenti devono trovarsi in classe alle ore 8.00, al suono della campana d'inizio della prima ora di lezione.
2. La responsabilità delle classi compete ai docenti a partire dai cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.
3. In mancanza e/o ritardo dell'insegnante e, nell'attesa di eventuali sostituzioni, gli alunni devono restare nella propria aula, con la porta aperta, mantenendo un comportamento che non disturbi la lezione delle altre classi. Il personale A.T.A. è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante ed a effettuare la vigilanza fino all'arrivo dell'insegnante e/o del sostituto.
4. L'ora alternativa alla lezione di religione è regolamentata da specifiche circolari ministeriali e da delibera dei competenti Organi collegiali d'Istituto.

ART. 9 – ASSENZE, GIUSTIFICHE E LIBRETTO PERSONALE

1. Ad ogni studente viene consegnato un libretto personale utilizzabile per le comunicazioni con la famiglia e le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e per la richiesta dei permessi di entrata e uscita. Il libretto è valido solo dal momento in cui è stata apposta la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci per i minori, dallo studente se maggiorenne ed è convalidata dal Dirigente scolastico e/o da un suo collaboratore specificamente delegato. Per la sua validità, inoltre, è necessario che sia allegata la foto dello studente.
2. In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, ne sarà consegnato un secondo, previa domanda scritta, con allegata l'attestazione di versamento del contributo previsto sul Conto Corrente Postale dell'Istituto.
3. Le assenze degli studenti, comprese quelle dovute a scioperi, manifestazioni e disservizi dei mezzi pubblici devono essere sempre giustificate sul libretto specificandone i motivi.
4. La giustificazione deve essere presentata entro tre giorni, a cura dello studente, all'insegnante della prima ora, che è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti.
5. L'alunno che, al rientro dall'assenza, dovesse presentarsi sprovvisto di relativa domanda di giustificazione, potrà essere ammesso eccezionalmente alle lezioni dal docente della prima ora, che dovrà annotare sul registro di classe la dimenticanza. Qualora l'alunno non provveda alla giustificazione entro tre giorni sarà data specifica annotazione disciplinare che influirà sulla valutazione della condotta e ne sarà data comunicazione alla famiglia.
6. **Studenti maggiorenni** Gli studenti maggiorenni, avendo acquisito la responsabilità giuridica

delle proprie azioni, seppure conviventi in famiglia, cureranno personalmente le relazioni con la scuola per quanto attiene alla giustificazione delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate. Le famiglie riceveranno comunicazione dalla scuola di essere a conoscenza dell'esercizio di tale facoltà da parte del figlio maggiorenne. I genitori avranno comunque diritto di ricevere informazioni sulla frequenza e sulla valutazione dei figli maggiorenni conviventi.

ART. 10 - ENTRATE POSTICIPATE

1. Gli studenti in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, sono ammessi in classe all'inizio dell'ora successiva e comunque non oltre le ore 9.00. Per documentate ragioni di natura medico/sanitaria è consentito l'ingresso anche oltre le ore 9.00.
2. Il ritardo va comunque giustificato sull'apposito libretto e non può essere superiore a un'ora dall'inizio delle lezioni.
3. In casi eccezionali e documentati, il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori possono decidere immediatamente l'ammissione in classe anche in orari diversi. Analogamente, verranno eccezionalmente ammessi gli alunni accompagnati dai genitori.
4. Il numero massimo di entrate posticipate è di 6 a trimestre, oppure 8 nel caso del quadrimestre o del pentamestre Superato tale limite, ogni ritardo successivo sarà sanzionato con una nota sul registro di classe. In presenza di ripetute note il Consiglio di Classe potrà adottare sanzioni disciplinari più gravi.
5. Non saranno conteggiati nel numero massimo di ritardi consentiti, quelli determinati da documentati ed accertabili disservizi dei mezzi di trasporto pubblico, ragioni di natura medico/sanitaria o casi di forza maggiore o di giusta causa.

ART. 11 - USCITE ANTICIPATE

1. Di norma non si può lasciare l'Istituto prima del regolare termine delle lezioni.
2. Non sono consentite uscite anticipate **prima dell'inizio dell'ultima** ora di lezione salvo **gravi e documentati** motivi; per documentate ragioni di natura medico/sanitaria è consentita l'uscita anche prima dell'ultima ora di lezione.
3. Qualora uno studente, per gravi e documentati motivi, debba uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, dovrà presentare richiesta scritta, compilata sull'apposito libretto e corredata della eventuale necessaria documentazione se superiore ad un'ora scolastica, al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori, entro la 2^a ora di lezione.
4. Nei casi in cui l'uscita fosse richiesta per indisposizione e/o malore, potrà essere autorizzata solo con la presenza in istituto di famigliari dello studente o per mezzo del servizio pubblico sanitario; gli studenti maggiorenni potranno uscire da soli solamente dopo che la famiglia, contattata telefonicamente, avrà dato l'autorizzazione.
5. L'uscita anticipata andrà comunque registrata sul registro elettronico a cura del docente nella cui ora o alla fine della cui ora avviene l'uscita.

ART. 12 - PERMESSI TEMPORANEI O PERMANENTI DI ENTRATA POSTICIPATA E DI USCITA ANTICIPATA

1. In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata dei genitori o degli alunni maggiorenni, il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori, potranno concedere permessi permanenti di

entrata posticipata e /o di uscita anticipata.

2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate per documentati motivi di salute vengono giustificate dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori.
3. Le entrate posticipate e le uscite anticipate temporanee per documentati motivi personali e/o familiari vengono autorizzate dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori.

ART.13 - REGISTRO ASSENZE E RITARDI

1. Le assenze, le entrate posticipate, le uscite anticipate e le relative giustificazioni dovranno essere debitamente e tempestivamente annotate sul Registro elettronico.
2. Il Coordinatore di classe avrà cura di individuare gli alunni abitualmente assenti o in ritardo e comunicare la situazione alla famiglia.

ART.14 - USCITE DALL'ISTITUTO E DALLA CLASSE

1. Durante l'orario delle lezioni, nessun alunno, anche se maggiorenne, può uscire dall'edificio scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.
2. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della **Religione Cattolica** e che hanno scelto sul modulo di iscrizione **Puscita dall'Istituto** durante tale ora, sono tenuti a recarsi all'esterno dell'Istituto .
3. Durante l'orario di lezione non è consentito recarsi in classi diverse dalla propria se non per giustificato motivo e con la debita autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori.
4. Di norma, qualunque iniziativa che richieda la comunicazione alle Classi, sarà portata a conoscenza delle stesse previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori.
5. In **casi eccezionali**, per necessità personali, gli studenti possono **uscire** dalla classe **durante l'orario** di lezione solo con il **permesso** dell'insegnante, e comunque **non più di uno alla volta**.

ART. 15 - CAMBIO DELL'ORA

1. Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo dell'insegnante e/o di eventuali sostituti, gli alunni devono restare nella propria aula, con la porta aperta, mantenendo un comportamento che non disturbi la lezione delle altre classi.
2. Il personale docente è tenuto a recarsi tempestivamente nella propria classe.
3. Il personale collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza fino all'arrivo dell'insegnante e/o del sostituto.

ART.16 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente è tenuto ad effettuare la vigilanza nei corridoi secondo le modalità e i turni fissati dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori.
2. Il personale A.T.A. è tenuto comunque ad effettuare la vigilanza nel proprio spazio di competenza.

ART. 17 - SCIOPERI E MANIFESTAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE

1. In caso di scioperi programmati del personale docente, la scuola comunicherà alle famiglie di non poter garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche e che potranno verificarsi: assenza di vigilanza, modifiche nell'orario delle lezioni non comunicabili preventivamente, possibili posticipi dell'ingresso in Istituto o conclusione delle lezioni prima dell'orario stabilito.

ART.18 - ASSENZE DEI DOCENTI

1. In caso di assenza dei docenti, note dal giorno precedente, nell'impossibilità di poter predisporre le supplenze dei colleghi, sono possibili adattamenti d'orario e gli studenti potranno essere autorizzati a entrare o ad uscire fuori orario con semplice avviso alla famiglia sul libretto personale. Tale avviso va controfirmato dai genitori. Il docente della prima ora di lezione è tenuto a controllare la regolarità delle firme dei genitori, segnalando al Dirigente o ai suoi collaboratori gli alunni che non abbiano fatto firmare l'avviso. Solo per gli allievi assenti il giorno in cui è stata data la comunicazione, la segreteria provvede ad avvisare telefonicamente la famiglia.
2. In caso di assenze dei docenti comunicate il giorno stesso, nell'impossibilità di poter predisporre le supplenze dei colleghi, sono possibili adattamenti d'orario e gli studenti maggiorenni potranno essere autorizzati ad uscire fuori orario. Gli alunni minorenni restano a scuola a meno che le famiglie non siano stati avvisate telefonicamente dalla segreteria.

TITOLO III - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

ART. 19 - CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA

1. Sono affidate a tutte le componenti della scuola la conservazione e l'efficienza dell'edificio, delle sue attrezzature e dotazioni, ferme restando le singole e specifiche responsabilità.

ART. 20 - MEZZI DI ESPRESSIONE

1. L'affissione di cartelli, manifesti ecc., può essere effettuata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori, negli spazi a ciò destinati. L'intervento del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori deve avvenire nel rispetto della libertà di pensiero e di espressione. Tuttavia, il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori può non concedere l'autorizzazione all'affissione qualora i testi presentino contenuti o forme offensivi. Ogni manifesto o messaggio affisso dovrà portare la firma dell'autore o degli autori, siano singoli individui o associazioni.
2. **Durante le lezioni il cellulare non** deve essere utilizzato dagli studenti, a meno che il docente non ne consenta l'uso per esclusive finalità didattiche. In caso di infrazione, il docente è tenuto a ritirare il dispositivo e consegnarlo in vicepresidenza. Se si tratta della **prima volta** nel corso dell'anno scolastico, il cellulare viene **ricsegnato** all'allievo al **termine** delle lezioni del giorno. In caso di recidiva riceverà una nota sul registro di classe.

ART. 21 - DIRETTIVE E ISTRUZIONI SULL'USO DEI LABORATORI

Norme generali

1. L'insegnante presente in laboratorio è tenuto a far conoscere e rispettare le istruzioni presenti
2. L'uso del laboratorio è consentito solo per scopi didattici.
3. E' severamente proibito utilizzare il laboratorio per attività personali non connesse alla didattica
4. E' proibito introdurre cibi e bevande in laboratorio

Accesso al laboratorio

1. Gli studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un insegnante, che dovrà registrare la presenza sul Registro del Laboratorio
2. Gli insegnanti possono utilizzare il laboratorio qualora non risultasse già occupato, ma devono sempre registrare la propria presenza sul Registro di Laboratorio
3. Alla fine di ogni lezione l'insegnante è tenuto a segnalare eventuali danni e responsabilità connesse sul Registro del Laboratorio

Utilizzo delle apparecchiature

1. Gli utenti del laboratorio devono utilizzare con cura i dispositivi presenti in laboratorio: eventuali danneggiamenti dovuti ad un uso improprio dovranno essere risarciti;
2. a ciascuno studente viene assegnata una postazione per l'intero anno scolastico; la mappa delle postazioni deve essere redatta dall'insegnante e inserita nel Registro del Laboratorio; qualora ci fossero variazioni occasionali nella disposizione degli studenti dovranno essere opportunamente documentate nel Registro di Laboratorio;
3. il collegamento ad internet è consentito per scopi unicamente didattici;
4. è consentito scaricare materiale solo per scopi didattici e solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione dell'insegnante;
5. le stampe devono essere effettuate solo in caso di stretta necessità e unicamente per scopi didattici
6. è severamente vietato manipolare cavi, prese e apparecchiature; in caso di bisogno è necessario rivolgersi sempre all'insegnante o al tecnico di laboratorio.

ART. 22 - SITO WEB e REGISTRO ELETTRONICO

1. Il sito ha lo scopo di presentare le caratteristiche dell'Istituto, del relativo P.T.O.F e di fungere da mezzo di comunicazione all'interno della comunità scolastica e di essa con il mondo esterno.
2. Il sito non ha fine di lucro e non è una rete commerciale.
3. Il sito mette a disposizione degli utenti un ambiente telematico efficace e facile da usare e si propone anche di promuovere la cooperazione con le altre scuole, le agenzie educative e formative del territorio, le istituzioni culturali. A tale scopo potranno essere utilizzate non solo le caselle di posta elettronica ma le forme più avanzate delle TIC (blog ad esempio) la cui gestione sarà sottoposta alle stesse norme previste nel presente regolamento.
4. L'Istituto può concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
5. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
6. E' in facoltà dell'istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico organizzazioni di volontariato, associazioni tra studenti, attivare collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale.

7. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
8. Nella domanda di ammissione al sito da parte di terzi deve essere individuato il soggetto responsabile dell'attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
9. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente scolastico la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
10. Il sito è di proprietà dell'Istituto che attraverso i propri organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) ne approva i contenuti e delibera gli aggiornamenti proposti dalle varie componenti scolastiche.
11. Il Dirigente Scolastico sovrintende allo svolgimento delle attività connesse al sito ed è responsabile nei confronti di terzi sui contenuti espressi.
12. Il **registro elettronico** è uno strumento imprescindibile di comunicazione tra la scuola e le famiglie. Le comunicazioni ("circolari") destinate alle famiglie saranno sempre pubblicate sul registro elettronico. Gli insegnanti sono tenuti a riportare sul registro elettronico voti, argomenti svolti in classe e compiti assegnati. Le famiglie sono tenute a procurarsi le credenziali di accesso e a consultare il registro.

ART.23 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. La natura, le finalità, le modalità di organizzazione e gestione delle visite e dei viaggi di istruzione potranno formare oggetto di uno specifico Regolamento Interno di Istituto.
2. Le visite e i viaggi di istruzione devono essere finalizzati a motivi di interesse culturale, educativo e associativo.
3. La programmazione di tali attività avverrà in seno ai Consigli di classe e sarà deliberata dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio docenti.
4. L'intera gestione delle visite e dei viaggi di istruzione, in Italia o all'estero, rientra nella piena autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi di autogoverno dell'istituto, in ordine a mete, partecipanti e modalità organizzative.
5. I criteri organizzativi sono deliberati dal Consiglio d'Istituto, che stabilisce in merito i seguenti criteri generali: per facilitare la formazione di gruppi e consentire risparmi di spese, in caso di mete comuni possono costituirsi gruppi trasversali di classe all'interno del biennio e del triennio, purchè sia presente almeno un gruppo di classe costituito da un numero non inferiore ai 3/4 della classe, salvo i casi particolari valutati ed approvati dal Consiglio di d'Istituto su richiesta del Consiglio di Classe. Il rapporto accompagnatori/alunni è di 1/15 in linea generale. L'organizzazione pratica dei viaggi è curata da una apposita "Commissione viaggi" nominata dal Collegio docenti, la quale predispone, almeno tre mesi prima delle date di effettuazione dei viaggi di istruzione, una proposta complessiva per l'approvazione del Consiglio di Istituto. In caso di assenza della commissione l'organizzazione è curata da un docente nominato dal Dirigente Scolastico di concerto con i coordinatori di classe e con gli accompagnatori.
6. Le visite guidate di una giornata verranno programmate dai Consigli di classe e autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastico su delega del Consiglio di d'Istituto.

ART. 24 – DANNI E RISARCIMENTI

1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature è patrimonio di tutti.
2. Tutti sono tenuti a mantenere in ordine l'ambiente scolastico (in particolare i servizi igienici), le suppellettili (in particolare banchi e sedie), i sussidi didattici e le attrezzature tecnico-scientifiche.

3. In caso di constatazione di danni si adotteranno le seguenti misure:
 - a. chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.
 - b. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.
 - c. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto d.
 - d. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula verrà equiparata al corridoio.
 - e. Se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio o i laboratori, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.
 - f. E' compito della Giunta Esecutiva adottare le opportune e necessarie iniziative per la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante.
 - g. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso - anche parziale- delle spese sostenute dall'ente locale, sia - se è possibile - attraverso interventi diretti in economia.
4. **L'Istituto non è responsabile del denaro e degli oggetti personali portati all'interno dell'edificio scolastico.**

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 25 - GENERALITA'

1. La disciplina è affidata all'autocontrollo delle/degli studenti e alla responsabile vigilanza delle/dei docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le **sanzioni** sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica o della comunità civile, eventualmente utilizzando a tale scopo convenzioni stipulate con enti esterni.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo

in casi gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
11. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 26 - COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

1. Di seguito vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle dopo appropriata istruttoria e secondo procedure dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle altre norme vigenti.

	Comportamenti scorretti	Sanzione, articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza
Mancanze	L'alunno non è puntuale nella giustificazione delle assenze o dei ritardi.	- Richiamo verbale - richiamo riportato sul registro di classe	Docente
	L'alunno risulta spesso privo del materiale didattico necessario	- avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione	In caso di comportamento reiterato: Coordinatore di classe
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia		Dirigente scolastico

nello assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno risulta spesso sprovvisto del libretto dello studente		
Mancanza di rispetto per le persone	L'alunno assume comportamenti di disturbo che turbano o impediscono il regolare svolgimento delle attività scolastiche	- Richiamo verbale - richiamo scritto sul libretto personale, riportato sul registro di classe	Docente In caso di comportamento reiterato: Coordinatore di classe Consiglio di classe Dirigente scolastico
	L'alunno utilizza un linguaggio volgare e/o offensivo della dignità delle persone	- convocazione dei genitori - sospensione dalle lezioni	
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola o dei compagni	- Sospensione dalle lezioni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe
	L'alunno invia e divulga, attraverso strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola		
	L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a persone e/o a cose		
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana		
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature ed agli arredi.	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo.	- Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto personale	Docente In caso di comportamento grave o reiterato: Coordinatore di classe Consiglio di classe Dirigente Scolastico
	L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, sporcandolo o danneggiandolo.	- Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni deteriorati	
	L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.	- Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico - Sospensione dalle lezioni	
	L'alunno falsifica la firma dei genitori e altera i risultati delle prove	- Comunicazione scritta ai genitori - convocazione della famiglia - sospensione	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
	Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Sospensione dalle lezioni e sanzione pecuniaria di legge	Docente incaricato Coordinatore di classe Consiglio di Classe Dirigente scolastico
	Furto	- Informazione alla famiglia - Restituzione del materiale	Docente Dirigente Scolastico Coordinatore di classe Consiglio di classe
	Azioni di bullismo e/o di cyberbullismo , minacce, atti che offendono la dignità delle persone	- Sospensione dalle lezioni	

Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle palestre in caso in cui non sia stato individuato il colpevole.	- Risarcimento a carico dell'ultima classe che ha usufruito del locale prima della scoperta del furto o del danneggiamento. - Nel caso in cui non si abbia la certezza che la responsabilità competa all'ultima classe, il risarcimento sarà ripartito su tutte le classi che hanno utilizzato i locali durante la mattinata.	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico
NB: Nei casi particolarmente gravi la normativa prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica anche per più di 15 giorni, ma la decisione in merito deve essere presa dal Consiglio di Istituto		
Ogni annotazione scritta va riportata sul registro elettronico		

ART. 27 – IMPUGNAZIONI E RICORSI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno all'Istituto, presieduto dal dirigente scolastico, del quale fa parte un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori tra i rappresentanti della componente docenti del CDI.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 28 – DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, spazi esterni di pertinenza della Scuola, come previsto dalle specifiche disposizioni di legge (LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 (in *G.U.* n. 264 dell'11 novembre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00172)).
2. Ai trasgressori saranno applicate oltre alle SANZIONI DISCIPLINARI per violazione del regolamento interno anche le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle norme.